



Cod. L1/E20B/H24D/P2
Cod. CG/ne
Circ. n. 132

Protocollo Generale (Uscita)
cnapperm – aoo_generale
Prot.: 0001118
Data: 05/11/2020

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

OGGETTO: Obbligo di domicilio digitale per i professionisti e inadempienze da parte degli Ordini.

Si fa seguito alla precedente circolare CNAPPC n. 94 del 29 luglio per aggiornarla ed integrarla a fronte dell'avvenuta conversione del D.L. n. 76/2020 con la Legge n. 120/2020.

Si ricorda che il D.L. n. 76/2020 ha previsto per i professionisti iscritti all'Albo, l'obbligo del domicilio digitale, e cioè di un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC).

La citata normativa modificata, prevede testualmente all'art. 7 bis:

“Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 e' obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza.

In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.

L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicilia digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.”

Sono di tutta evidenza le significative ricadute sia per i professionisti non in possesso della PEC sia sugli Ordini che non adempiano all'invio periodico dell'elenco dei domicilia digitali a INIPEC.

Ciò premesso, appare opportuno richiamare a titolo riepilogativo i seguenti aspetti.





Diffida ad adempiere

La diffida ad adempiere va inviata dall'Ordine a mezzo raccomandata A/R; a tal fine si allega un apposito facsimile.

Si precisa che, come avviene per tutte le raccomandate A/R, nel caso in cui il destinatario di una raccomandata sia assente al momento della consegna e, pur avendo ricevuto il c.d. "avviso di giacenza", non è andato poi a ritirare la raccomandata entro 30 giorni, la raccomandata si considera regolarmente consegnata al destinatario.

Mancato riscontro alla diffida ad adempiere

Nel caso in cui, trascorsi i 30 giorni, l'iscritto non abbia ottemperato dotandosi di una PEC, è sufficiente una delibera di Consiglio per applicare la sospensione dell'iscritto dall'Albo.

Per comunicare all'iscritto la sanzione è sufficiente una raccomandata A/R.

L'Ordine dovrà comunicare la sospensione dell'iscritto agli Enti di cui all'art. 23 del RD 2537/1925.

Revoca della sospensione

Una volta che l'iscritto comunica all'Ordine l'indirizzo PEC, non è necessaria una ulteriore delibera di Consiglio per revocare la sospensione, dal momento in cui la normativa specifica che l'Ordine "applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio", così stabilendo un automatismo di revoca della sospensione nel momento in cui l'iscritto comunica il proprio domicilio digitale.

Competenza alla sospensione

La norma attribuisce al Consiglio dell'Ordine e non al Consiglio di Disciplina gli adempimenti connessi alla sospensione dall'Albo in caso di inadempienza.

Si ritiene che tale scelta sia stata effettuata dal legislatore in considerazione che il mancato possesso della PEC sia qualificabile come mancanza di natura amministrativa univocamente predeterminata che non giustifica in alcun modo l'instaurazione di un procedimento dinanzi al Consiglio di Disciplina.

Ordini inadempienti

Gli Ordini devono periodicamente provvedere all'invio dell'elenco dei domicilia digitali a INIPEC; tale omissione costituisce motivo di scioglimento e di commissariamento del Consiglio da parte del Ministero vigilante.

Con i migliori saluti.

Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)

Il Presidente
(arch. Giuseppe Cappochin)

All.c.s.:



Su carta intestata Ordine

(Data)

Raccomandata A/R

Spett.le
(Nome Cognome)
(CAP – Città)

Oggetto: Atto di diffida ex art 37 comma 1 D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella L. 11 settembre 2020, n. 120

In base alla normativa di cui all'oggetto, è stato previsto, per i professionisti iscritti all'Albo, l'obbligo del domicilio digitale, e cioè un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC).

La citata normativa prevede testualmente quanto segue *"Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo e' obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio"*.

Da verifiche condotte presso l'Ordine, è stato verificato che non è stato comunicato, da parte Sua, il domicilio digitale, e cioè un indirizzo PEC.

Con la presente, in ottemperanza alla predetta disposizione di legge, si diffida la S.V. a comunicare all'Ordine il proprio domicilio digitale (e cioè un indirizzo PEC) entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della presente.

In difetto, l'Ordine richiedente, sempre in ottemperanza a norma di legge, si vedrà costretto a sospenderla dall'Albo; la sospensione avrà efficacia fino alla comunicazione del domicilio digitale (PEC).

Nell'invitare la S.V. a provvedere a quanto richiesto nel termine sopra descritto, si porgono distinti saluti.

Il Presidente dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di.....